

luogo. Dunque sono eleggibili, secondo la lettera della legge, quei soli professori che tengono il primo luogo nel corpo insegnante universitario.

I professori straordinari, sia quelli che sono istituiti dalla legge generale vigente nel regno d'Italia, sia quelli che sono contemplati dalle leggi austriache, tengono forse il primo luogo nell'ordine insegnante universitario? Signori no, essi hanno una posizione inferiore, e ciò risulta dal testo della legge austriaca di cui l'onorevole relatore ha dato lettura; hanno una posizione inferiore per più rispetti, e ciò mi basta per dire che non sono compresi nel numero di quei professori che per eccezione alla regola generale sono dichiarati eleggibili. •

Si dice (ed è questa la sola ragione che s'è messa avanti dagli oppositori), si dice: se la lettera della legge esclude i professori straordinari nominati a norma delle leggi austriache, li ammette però la ragione della legge, imperocchè (si dice) tutti i professori che sono inamovibili sono eleggibili; la legge ammise come eleggibili i professori ordinari, perchè inamovibili, escluse i professori straordinari, perchè amovibili.

Se dunque c'imbattiamo in una categoria di professori straordinari che, quantunque non tengano il primo luogo nel corpo insegnante, tuttavia sono inamovibili, dovremo ammetterli in virtù della ragion della legge, quantunque esclusi dal testo letterale della medesima.

Signori, questa argomentazione non regge, essa è apertamente viziosa: non è vero che la legge ammetta ed escluda unicamente in ragione dell'inamovibilità, e ve lo provo.

Nell'ordine giudiziario sono eleggibili quei soli giudici che tengono quel grado ritenuto dalla legge come sufficiente a determinare un'eccezione alla regola generale dell'ineleggibilità degli impiegati: eppure tutti i giudici sono inamovibili, i giudici di prima istanza, trascorso il triennio di esercizio, acquistano l'inamovibilità del grado.

Dunque vorreste voi ammettere siccome eleggibili i giudici di prima istanza, quantunque esclusi dalla lettera della legge, solo perchè si pretendano suffragati dalla ragione della legge, perchè ancor essi godono dell'inamovibilità? E per avvicinare questa mia argomentazione al caso di cui si tratta, poniamo che nella successiva riunione delle diverse provincie d'Italia, noi ci fossimo imbattuti in una legislazione giudiziaria che avesse tale categoria di giudici, che non raggiungesse bensì il grado dei magistrati d'Appello, eleggibili a termini delle nostre leggi, ma che tuttavia superassero il grado dei giudici di prima istanza.

Dichiarereste voi eleggibile questa categoria speciale di magistrati?

Signori no, perchè il grado voluto dalla legge elettorale per l'eleggibilità è quello di magistrato d'Ap-

pello, e non può quindi ritenersi eleggibile qualunque giudice di grado inferiore a questo.

Indarno allora si direbbe che costoro, quantunque inferiori al grado di consiglieri d'Appello (solo grado riconosciuto idoneo ed eleggibile dalla legge), essendo tuttavia inamovibili, si debbano ammettere guardando alla ragione della legge; poichè allora si risponderebbe quello che già dissi, che, cioè, l'inamovibilità non è la sola ragione determinante; perchè, se fosse questa la sola ragione determinante, anche i giudici di prima istanza e tutti in generale i giudici inamovibili si sarebbero dichiarati eleggibili.

Signori, a nulla vale argomentare tanto sottilmente quanto da taluni si fece; il fatto è che i soli professori ordinari sono eleggibili: così dispone testualmente il legislatore; ciò ne conferma il concetto espresso, lo spirito della legge, la quale fra i professori universitari presceglie evidentemente quei soli che tengono il sommo grado. La determinazione del grado idoneo a conferire l'eleggibilità politica o meglio a motivare una eccezione alla regola della ineleggibilità degl'impiegati, dipende certamente da un arbitrato legislativo; ma quando il legislatore ha statuito e richieste per condizione assoluta la posizione di professori ordinari, non è lecito, ripeto, con troppo sottili argomentazioni ammettervi anche le *posizioni inferiori* di professori straordinari, per quanto diverse e svariate possano riuscire, nella varietà degli ordinamenti universitari, le posizioni anormali di questa qualità d'insegnanti.

Siffatti arbitrii manomettono la legge elettorale, e nel caso nostro, lo ricordo alla Camera, lederebbero apertamente il diritto acquisito dei professori ordinari, perocchè l'indebita ammissione di un professore ineleggibile aggrava il sorteggio e potrebbe portare l'esclusione ingiusta ed illegale di chi, non aggravato il sorteggio, sarebbe rimasto in Parlamento.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

PISSAVINI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro per l'istruzione pubblica.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. L'onorevole deputato Pescatore ha reso molto difficile a colui il quale vuole parlare lo spiegare almeno che cosa avesse pensato il ministro allora che la questione elettorale era posta; l'ha reso molto difficile, imperocchè ha messa innanzi la considerazione che il voler riconoscere l'eleggibilità del professore Ducati sia un ledere il diritto acquisito dagli altri professori.

Io non intendo, e sono persuaso che i professori che qui sono, e la cui sorte si va a decidere dall'estrazione, non vorranno credere che io parli per ledere un loro diritto.

Io debbo far avvertire che, al tempo delle elezioni generali, il Ducati interpellò il ministro della pubblica istruzione per sapere quale fosse la condizione sua innanzi alla legge elettorale.